

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOSPINOSO, ALBAREDO ARNABOLDI E ZECONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di dicembre, tra il Comune di Campospinoso, C.F./P.IVA 01480060183, legalmente rappresentato dal Sindaco Fasani rag. Paolo, il Comune di Albaredo Arnaboldi, C.F./P.IVA 01738930187, legalmente rappresentato dal Sindaco Preda Arch. Francesco, il Comune di Zeccone C.F./P.IVA 00468340187, legalmente rappresentato dal Sindaco Palestra dott.ssa Mariateresa, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO che:

l'Amministrazione Comunale di Campospinoso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Albaredo Arnaboldi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Zeccone, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone, in Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Campospinoso è individuato quale Comune Capo Convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale.

La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina la cessazione dell'incarico del Segretario Comunale.

In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti nonché ai

provvedimenti dell'Ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Nel caso di non contestualità delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni Comunali firmatarie della presente Convenzione, il Sindaco neo insediato può esercitare il potere di mancata conferma del Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 465/97; tale provvedimento, debitamente comunicato all'interessato e ai Sindaci dei Comuni convenzionati, determina l'immediata risoluzione della Convenzione.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario supplente.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, su proposta del Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale presterà la propria opera su cinque giorni lavorativi.

Spetta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché la concessione di ferie, permessi, congedi, ecc.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata, spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.

Al Segretario Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, sostenute con l'utilizzo del mezzo proprio, per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni, ancorate alla tariffa vigente tempo per tempo. Le predette spese entreranno nel calcolo del riparto secondo le percentuali di partecipazione di ciascun Comune alla spesa.

La spesa relativa al trattamento economico ed alle spese di viaggio del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Zeccone:	30%
Comune di Campospinoso:	50%
Comune di Albaredo Arnaboldi:	20%

Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e a corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli oneri relativi saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella misura prevista al punto precedente.

Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in Convenzione. I suddetti Comuni dovranno procedere al pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16 maggio 2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo e i diritti di segreteria, che saranno liquidati da ogni Ente e comunicati al Comune Capo Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 nonché l'indennità di risultato calcolata sugli emolumenti erogati dai singoli Comuni di cui alle voci soprariportate.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

In relazione al disposto dell' art. 30 del D .Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. i Sindaci degli Enti contraenti adottano forme di consultazione volte a verificare periodicamente l'efficacia dello svolgimento delle funzioni di segreteria comunale convenzionata.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata la presente Convenzione è da intendersi valida dal 01.01.2019 al 31.07.2019.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

La presente Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
2. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare recante un preavviso di almeno 60 giorni;
3. Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del

D.P.R. n. 465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo giorno dall'insediamento del Sindaco).

In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del Comune Capo Convenzione, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo Convenzione, tranne se diversamente concordato tra i Sindaci e il Segretario Comunale.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe IV.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Campospinoso:

Comune di Albaredo Arnaboldi:

Comune di Zeccone:

